

Gazzetta ufficiale

C 332

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno

21 settembre 2023

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2023/C 332/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11134 — NOVOFLEET / SHAREHOLDERS OF ANDAMUR / ROAD) ⁽¹⁾	1
---------------	--	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2023/C 332/02	Tassi di cambio dell'euro — 20 settembre 2023	2
2023/C 332/03	Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio	3
2023/C 332/04	COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE — COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA	5

Corte dei conti

2023/C 332/05	Relazione speciale 22/2023: «Energie rinnovabili offshore nell'UE – Piani di crescita ambiziosi, ma rimane la sfida della sostenibilità»	7
---------------	--	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2023/C 332/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11270 — KKR / THE FUCHS FAMILY FOUNDATION / OHB) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	8
2023/C 332/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11257 — ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / CONSTANTIA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10
2023/C 332/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10988 — BROOKFIELD / CAMECO / WESTINGHOUSE) ⁽¹⁾	12

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.11134 — NOVOFLEET / SHAREHOLDERS OF ANDAMUR / ROAD)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2023/C 332/01)

Il 14 settembre 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<https://competition-cases.ec.europa.eu/search>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M11134. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

20 settembre 2023

(2023/C 332/02)

1 euro =

Moneta			Moneta		
		Tasso di cambio			Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0702	CAD	dollari canadesi	1,4366
JPY	yen giapponesi	158,28	HKD	dollari di Hong Kong	8,3719
DKK	corone danesi	7,4528	NZD	dollari neozelandesi	1,7946
GBP	sterline inglesi	0,86530	SGD	dollari di Singapore	1,4581
SEK	corone svedesi	11,8803	KRW	won sudcoreani	1 420,39
CHF	franchi svizzeri	0,9601	ZAR	rand sudafricani	20,1592
ISK	corone islandesi	145,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8059
NOK	corone norvegesi	11,4820	IDR	rupia indonesiana	16 435,63
BGN	lev bulgari	1,9558	MYR	ringgit malese	5,0144
CZK	corone ceche	24,388	PHP	peso filippino	60,703
HUF	fiorini ungheresi	383,70	RUB	rublo russo	
PLN	zloty polacchi	4,6403	THB	baht thailandese	38,591
RON	leu rumeni	4,9716	BRL	real brasiliano	5,1982
TRY	lire turche	28,9339	MXN	peso messicano	18,2287
AUD	dollari australiani	1,6498	INR	rupia indiana	88,9123

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI**Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio**

(2023/C 332/03)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: Luglio 2023

Periodo di applicazione: Ottobre, Novembre, Dicembre 2023

juil-23	EUR	BGN	CZK	DKK	HRK	HUF	PLN
1 EUR =	1	1,95580	23,8924	7,45079		379,035	4,44308
1 BGN =	0,511300	1	12,2162	3,80958		193,801	2,27175
1 CZK =	0,0418543	0,0818586	1	0,311847		15,8642	0,185962
1 DKK =	0,134214	0,262496	3,20670	1		50,8718	0,596324
1 HRK =							
1 HUF =	0,00263828	0,00515994	0,0630348	0,019657		1	0,0117221
1 PLN =	0,225069	0,440190	5,37745	1,67694		85,3091	1
1 RON =	0,202384	0,395824	4,83546	1,50792		76,7108	0,899211
1 SEK =	0,085953	0,168106	2,05362	0,640414		32,5791	0,381894
1 GBP =	1,16475	2,27801	27,8286	8,67827		441,480	5,17506
1 NOK =	0,088126	0,172356	2,10554	0,656606		33,4028	0,391550
1 ISK =	0,00681265	0,0133242	0,162771	0,0507596		2,58224	0,030269
1 CHF =	1,034860	2,02398	24,7253	7,71052		392,248	4,59797

Fonte: BCE

juil-23	RON	SEK	GBP	NOK	ISK	CHF
1 EUR =	4,94109	11,63432	0,858556	11,34742	146,786	0,96631
1 BGN =	2,52638	5,94863	0,438980	5,80193	75,0515	0,494076
1 CZK =	0,206806	0,486946	0,035934	0,474938	6,14361	0,0404444
1 DKK =	0,663164	1,56149	0,115230	1,52298	19,7007	0,129693
1 HRK =						
1 HUF =	0,0130360	0,0306946	0,00226511	0,0299376	0,387261	0,00254940
1 PLN =	1,112087	2,61853	0,193234	2,55395	33,0369	0,217487
1 RON =	1	2,35461	0,173758	2,29654	29,7071	0,195567
1 SEK =	0,424699	1	0,0737951	0,97534	12,6166	0,083057
1 GBP =	5,75512	13,5510	1	13,2169	170,968	1,12551

1 NOK =	0,435437	1,025284	0,0756609	1	12,9356	0,085157
1 ISK =	0,033662	0,079261	0,00584904	0,0773060	1	0,00658316
1 CHF =	5,11334	12,03990	0,888485	11,74299	151,903	1

Fonte: BCE

Note : all cross rates involving ISK are calculated using ISK/EUR rate data from the Central Bank of Iceland

riferimento:juil-23	1 EUR in valuta nazionale	1 unità di valuta nazionale in EUR
BGN	1,9558	0,51130
CZK	23,89243	0,04185
DKK	7,45079	0,13421
HRK		
HUF	379,03524	0,00264
PLN	4,44308	0,22507
RON	4,94109	0,20238
SEK	11,63432	0,08595
GBP	0,85856	1,16475
NOK	11,34742	0,08813
ISK	146,78571	0,00681
CHF	0,96631	1,03486

Fonte: BCE

NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.

1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
2. Il periodo di riferimento è:
 - il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,
 - il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,
 - il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,
 - il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA
SOCIALE**

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA

(2023/C 332/04)

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2020

Applicazione dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 ⁽¹⁾

I. Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2020 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 ⁽²⁾, saranno determinati in base ai costi medi seguenti:

	Classe d'età	Annui	Mensili netti x=0,20
Irlanda	meno di 20 anni	1 723,81 EUR	114,92 EUR
	20 – 64 anni	3 119,46 EUR	207,96 EUR
	65 anni e più	11 088,14 EUR	739,21 EUR
Portogallo	meno di 20 anni	1 015,33 EUR	67,69 EUR
	20 – 64 anni	878,54 EUR	58,57 EUR
	65 anni e più	1 974,98 EUR	131,67 EUR
Regno Unito	meno di 20 anni	1 050,57 GBP	70,04 GBP
	20 – 64 anni	2 348,36 GBP	156,56 GBP
	65 anni e più	6 411,40 GBP	427,43 GBP
Norvegia	meno di 20 anni	23 606,86 NOK	1 573,79 NOK
	20 – 64 anni	41 983,24 NOK	2 798,88 NOK
	65 anni e più	130 033,84 NOK	8 668,92 NOK

II. Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2020 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all'articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai costi medi seguenti:

	Classe d'età	Annui	Mensili netti x = 0,20	Mensili netti x=0,15 ⁽¹⁾
Irlanda	meno di 20 anni	1 723,81 EUR	114,92 EUR	122,10 EUR
	20 – 64 anni	3 119,46 EUR	207,96 EUR	220,96 EUR
	65 anni e più	11 088,14 EUR	739,21 EUR	785,41 EUR
Portogallo	meno di 20 anni	1 015,33 EUR	67,69 EUR	71,92 EUR
	20 – 64 anni	878,54 EUR	58,57 EUR	62,23 EUR
	65 anni e più	1 974,98 EUR	131,67 EUR	139,89 EUR

⁽¹⁾ GUL 284 del 30.10.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 166 del 30.4.2004, pag. 1.

Regno Unito	meno di 20 anni	1 050,57 GBP	70,04 GBP	74,42 GBP
	20 – 64 anni	2 348,36 GBP	156,56 GBP	166,34 GBP
	65 anni e più	6 411,40 GBP	427,43 GBP	454,14 GBP
Norvegia	meno di 20 anni	23 606,86 NOK	1 573,79 NOK	1 672,15 NOK
	20 – 64 anni	41 983,24 NOK	2 798,88 NOK	2 973,81 NOK
	65 anni e più	130 033,84 NOK	8 668,92 NOK	9 210,73 NOK

(¹) L'abbattimento applicato all'importo forfettario mensile è «pari al 15 % ($X = 0,15$) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell'allegato IV del regolamento di base» (articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009).

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale 22/2023:

«Energie rinnovabili offshore nell'UE – Piani di crescita ambiziosi, ma rimane la sfida della sostenibilità»

(2023/C 332/05)

La Corte dei conti europea ha appena pubblicato la relazione speciale 22/2023, intitolata: «Energie rinnovabili offshore nell'UE – Piani di crescita ambiziosi, ma rimane la sfida della sostenibilità».

La relazione è disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
<https://www-integration.eca.eu/it/publications/sr-2023-22>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11270 — KKR / THE FUCHS FAMILY FOUNDATION / OHB)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 332/06)

1. In data 12 settembre 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- KKR & Co. Inc. («KKR», Stati Uniti),
- Fuchs Family Foundation («FFF», Germania) controllata da Marco Fuchs,
- OHB SE («l'impresa comune», Germania), controllata da FFF.

KKR e FFF acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa comune.

La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 7 agosto 2023.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- KKR è un'impresa di investimento di livello mondiale che offre soluzioni per la gestione alternativa di attivi, per i mercati dei capitali e in ambito assicurativo,
- FFF è una fondazione familiare attraverso la quale la famiglia Fuchs detiene attualmente la maggioranza delle azioni e dei diritti di voto nell'impresa comune,
- l'impresa comune svolge la sua attività principale in tre ambiti: i) sistemi spaziali, ii) settore aerospaziale e iii) settore digitale, fornendo telescopi, sistemi di terra e antenne che collegano le infrastrutture terrestri con lo spazio, oltre a prodotti e servizi di cibersecurity, cifratura, intelligenza artificiale, trattamento dei dati e analisi dei dati satellitari.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11270 — KKR / THE FUCHS FAMILY FOUNDATION / OHB

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: [mailto: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu](mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu)

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.11257 — ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / CONSTANTIA)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 332/07)

1. In data 11 settembre 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- One Rock Capital Partners LLC («ORC», Stati Uniti),
- Constantia Flexibles GmbH («Constantia», Austria), controllata esclusivamente da fondi gestiti da affiliate di Wendel SE.

ORC acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Constantia.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- ORC è una società di private equity attiva principalmente negli investimenti di controllo in imprese del mercato medio che possiede un portafoglio di imprese che operano in vari settori, tra cui prodotti e procedimenti chimici, manifatture speciali e assistenza sanitaria, distribuzione e produzione di alimenti e servizi commerciali e ambientali.
- Constantia produce e fornisce soluzioni di imballaggio flessibili a livello mondiale. Il suo portafoglio di prodotti comprende soluzioni di imballaggio flessibili per prodotti alimentari, prodotti lattiero-caseari, alimenti per animali da compagnia, prodotti per la pulizia della casa e per la cura della persona, prodotti farmaceutici e medici e bevande.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11257 — ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / CONSTANTIA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: <mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu>

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10988 — BROOKFIELD / CAMECO / WESTINGHOUSE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 332/08)

1. In data 11 settembre 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Brookfield Corporation («Brookfield», Canada),
- Cameco Corporation («Cameco», Canada),
- Brookfield WEC Holdings, Inc e Brookfield EMEA Holdings Ltd («Westinghouse», Stati Uniti).

Brookfield e Cameco acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Westinghouse.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Brookfield opera nella gestione di attivi a livello mondiale offrendo una serie di prodotti e servizi di investimento pubblici e privati,
- Cameco è un fornitore di prodotti e servizi connessi all'uranio a livello mondiale e opera principalmente nell'estrazione e separazione dell'uranio, nella raffinazione e conversione di concentrati di uranio, nonché nella fabbricazione e fornitura di elementi di combustibile e componenti di reattori da utilizzare nei reattori nucleari ad acqua pesante CANDU,
- Westinghouse fornisce servizi alle centrali nucleari, tra cui la progettazione delle centrali, la fornitura a queste ultime di strumentazione operativa e di sicurezza e di sistemi di controllo nonché la fornitura di elementi di combustibile a imprese di servizi che si avvalgono di taluni modelli di reattori nucleari ad acqua leggera.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

(M.10988 — BROOKFIELD / CAMECO / WESTINGHOUSE)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: <mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu>

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT